

La diffida ex art. 16 TU 1124/1965 ed i ricorsi in materia di obbligo assicurativo Inail  
(Inail, Nota 24.6.2009 n. 6704 - Dott.ssa Silvana Toriello)

Prima della richiesta dei premi nei casi di accertata violazione delle disposizioni ex art. 12 TU 1124/1965 va spedita diffida al datore di lavoro.

Il Ministero del lavoro con la nota del 7 aprile 2009 ha comunicato, alle proprie DPL, di non considerare ammissibili gravami in materia di obbligo assicurativo Inail prodotti avverso atti diversi dalla diffida (certificati di assicurazione o di variazione).

L'INAIL, con la nota n. 6704 del 24 giugno 2009, ha reso noto che è stato concordato un periodo di transizione di 6 mesi, durante il quale le DPL continueranno a pronunciarsi sui ricorsi amministrativi proposti ai sensi dell'art. 16 del TU n. 1124/65 anche in presenza di atti che rivestono una forma diversa dalla diffida, se riferiti a controversie circa la sussistenza dell'obbligo assicurativo, compresi, quindi, i certificati di variazione emessi da una sede Inail. Nel contempo, l'Istituto si attiverà per adeguare al disposto normativo le procedure informatiche realizzando, peraltro, d'intesa con lo stesso Ministero del Lavoro, una interoperabilità per via informatica con le DPL, secondo modalità che verranno individuate in seguito.

05/07/2009